

*EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA AUTORIZZAZIONE - COMUNICAZIONE REVOCA
AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI ASSEGNI DA PARTE DELL'ISTITUTO CREDITIZIO -
NECESSITA' - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA
SANZIONATORIA*

Giudice di Pace Cosenza

Sentenza del 22/07/2008

Estensore Suma

*L'ordinanza ingiunzione prefettizia sanzionatoria dell'illecito di emissione di
assegni senza autorizzazione, previsto e punito dall'articolo 1 della Legge
386/1990, è legittima soltanto ove sia dimostrato che l'istituto creditizio del
soggetto sanzionato abbia effettivamente inoltrato a costui la comunicazione
della revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni.*

*A tali interessanti conclusioni è giunto il Giudice di Pace di Cosenza con la
sentenza ora in rassegna.*

**EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA AUTORIZZAZIONE - COMUNICAZIONE REVOCA
AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI ASSEGNI DA PARTE DELL'ISTITUTO CREDITIZIO -
NECESSITA' - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA
SANZIONATORIA**

*Giudice di Pace Cosenza
Sentenza del 22/07/2008
Estensore Suma*

Pag. 1 di 3



ORIGINAL

N. 3621/06 R.o.

N. 3094/08 Sent.

N. _____ CRON

N. _____ REF

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA
SEZIONE QUARTA

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Cosenza, dott. Domenico Suma, assistito dal sottoscritto cancelliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n 3621/06 r.g.a.c. vertente

TRA



E

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO-PREFETTURA DI COSENZA,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal
vice prefetto aggiunto dott.ssa Maria Vercillo, OPPOSTO RESISTENTE.


Avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione per emissione di
assegno senza autorizzazione.

CONCLUSIONI delle parti: COME IN ATTI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 22 Luglio 2006, [REDACTED]
[REDACTED] ha proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione del Prefetto della
provincia di Cosenza, prot. n. 2307/04/1.7D.11/A.S.A.P. del 26 Aprile 2006,
notificata il 28 Giugno 2006, con cui gli è stato ingiunto di pagare la somma di
€ 1.045,25, comprensiva di sanzione, spese di quietanza e di notifica, per
l'accertata violazione dell'art. 1, Legge 15 Dicembre 1990 n. 386, consistita
nell'aver emesso, senza autorizzazione del trattario Poste Italiane S.p.A.,
l'assegno n. 4457792556 di importo non superiore a € 10.329,14

Oggetto:
opposizione a
ordinanza
ingiunzione per
emissione di
assegno senza
autorizzazione.



IL GIUDICE DI PACE
Dott. Domenico SUMA
[Signature]

*EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA AUTORIZZAZIONE – COMUNICAZIONE REVOCA
AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI ASSEGNI DA PARTE DELL'ISTITUTO CREDITIZIO –
NECESSITA' – SUSSISTENZA – ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA
SANZIONATORIA*

Giudice di Pace Cosenza

Sentenza del 22/07/2008

Estensore Suma

tratto sul conto corrente n. [REDACTED] presso Poste Italiane S.p.A. Filiale di Cosenza.

Detta violazione è stata accertata a seguito di rapporto datato 28 Aprile 2004 di Poste Italiane S.p.A. – Roma, pervenuto all'ufficio accertatore in data 6 Maggio 2004.

Parte ricorrente deduce l'invalidità dell'ordinanza-ingiunzione per i motivi spiegati in ricorso.

Con decreto del 02 Agosto 2006, questo giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti ed ordinava alla P.A. opposta di depositare in cancelleria copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

L'U.T.G.- Prefettura della provincia di Cosenza ha depositato gli atti relativi all'accertamento e resiste all'opposizione deducendone l'infondatezza.

In prima udienza di comparizione si presentava la parte ricorrente che insisteva nelle proprie difese.

All'udienza del 21 Dicembre 2007 sono state precisate le conclusioni ed in quella odierna, dopo breve discussione, la causa è stata decisa con sentenza interamente letta in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A fronte di specifica censura di parte opponente, osserva il giudicante che la Prefettura non ha fornito prova dell'avvenuta comunicazione al [REDACTED] della revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni da parte di Poste Italiane S.p.A.

Osserva inoltre il giudicante che l'atto di contestazione notificato al Saracino riporta come trattaria-denunciante la Banca d'Italia mentre nell'ordinanza ingiunzione è menzionata la Poste Italiane S.p.A.: tale discrepanza, valutata congiuntamente con il rilievo precedente, comporta l'invalidità del procedimento che va annullato con condanna della P.A. alla rifusione delle competenze di lite liquidate in € [REDACTED] per onorario ed € [REDACTED] per diritti oltre accessori.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cosenza, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da [REDACTED] avverso l'ordinanza ingiunzione

IL GIUDICE DI PACE
di Cosenza
Suma

**EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA AUTORIZZAZIONE - COMUNICAZIONE REVOCA
AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI ASSEGNI DA PARTE DELL'ISTITUTO CREDITIZIO -
NECESSITA' - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA
SANZIONATORIA**

Giudice di Pace Cosenza

Sentenza del 22/07/2008

Estensore Suma

dell'U.T.G. Prefettura della provincia di Cosenza prot. n. 2307/04/1.7D.11/
A.S.A.P. del 26 Aprile 2006, notificata il 28 Giugno 2006, ogni altra istanza
ed eccezione disattesa, così decide:

- accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza-ingiunzione;
- condanna l'U.T.G. Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante temporaneamente in carica, a rifondere il ricorrente delle competenze di lite per la somma di €. [REDACTED] oltre a rimborso forfetario spese generali e C.P.N.A. come per legge e ad I.V.A. se dovuta ex art. 1, comma 100, L.n. 244/2007.

Cosenza li 22 luglio 2008

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Domenico SUMA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Cos. n. 22-7-08

IL CANCELLIERE

IL CA. ICALABERI 83

Silvia Sani

